



# Riconoscimento del relitto del regio sommergibile "Scirè" quale sacrario militare subacqueo

## A.C. 1744

Dossier n° 136 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
24 luglio 2024

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1744
Titolo:	Riconoscimento del relitto del regio sommergibile "Scirè" quale sacrario militare subacqueo
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	IV Difesa
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

### Contenuto

La proposta di legge in esame, composta da tre articoli, risulta **volta a conferire il riconoscimento di sacrario militare subacqueo al relitto del regio sommergibile Scirè**.

#### Il sommergibile Scirè

Impostato il 30 gennaio 1937 nel cantiere O.T.O. Muggiano di La Spezia e varato il 6 gennaio dell'anno successivo, il sommergibile Scirè fu completato alla fine di aprile del 1939. In seguito, unitamente ad altri battelli, venne trasformato per il trasporto di "Siluri a Lenta Corsa" (SLC), noti più comunemente come "Maiali".

Oltre ad essersi distinto in alcune operazioni belliche compiute con successo sul fronte inglese, il sommergibile Scirè è principalmente ricordato per l'affondamento delle corazzate inglesi Valiant e Queen Elisabeth e della petroliera Sagoma, impresa più comunemente nota come "l'azione di Alessandria".

Alla conclusione delle ostilità si seppe che lo Scirè nel tentativo di portarsi nei pressi del porto di Haifa, la mattina del 10 agosto era stato scoperto da una corvetta inglese, che ne provocò l'affondamento, in un fondale di soli 33 metri e alla distanza di 5 miglia dalla costa.

I componenti l'equipaggio scomparvero con l'unità.

Il mare restituì quattro giorni più tardi solamente le salme del capitano commissario Egil Chersi e del secondo capo I.E.F. Eugenio Del Ben.

Per l'attività svolta, lo stendardo dello Scirè fu decorato di Medaglia d'oro al Valor Militare, conferita con Regio Decreto in data 10 giugno 1943.

Dal 2 al 28 settembre 1984 sono state recuperate dalla nave salvataggio Anteo le salme di 42 dei 49 componenti dell'equipaggio e degli 11 operatori imbarcati al momento dell'affondamento.

Varie parti dello scafo, rimosse in un precedente tentativo di recupero (basamento del cannone, parti della portelleria, vari pezzi del fascione e i due cilindri contenitori dei SLC), sono conservate nel Sacrario delle Bandiere di Roma, nei Musei Navali di La Spezia a Venezia e alla base navale di Augusta.

**Sul piano normativo**, si fa presente che, in base all'**art. 265 del Codice dell'ordinamento militare**, la **categoria dei sepolcreti di guerra** si compone di cimiteri, ossari e **sacrari di guerra** e che, fatto salvo quanto espressamente previsto dal codice, i sepolcreti di guerra, definitivamente sistemati nel territorio

nazionale, rientrano nel patrimonio dello Stato.

Nell'ambito della disciplina generale dei Sepolcreti di guerra italiani, particolare importanza assume **l'articolo 267, comma 1**, che stabilisce le **competenze del Capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa** (già Commissario generale per le onoranze ai Caduti, prima del [decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2023, n. 74](#)), soggetto nominato dal Ministro della difesa e che svolge le proprie funzioni alla diretta dipendenza di quest'ultimo.

In forza di tale disposizione, il Capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa è responsabile per:

a) **la sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra** esistenti nel territorio dello Stato italiano, **nonché di quelli esistenti all'estero** contenenti salme di Caduti italiani;

b) gli accordi anche direttamente con i rappresentanti dei governi interessati per la sistemazione di caduti ex nemici e alleati in Italia e dei caduti italiani tumulati all'estero, in conformità alle disposizioni dei Trattati di pace;

c) gli accordi con le singole amministrazioni dello Stato e con gli enti locali e, tramite il Ministero degli affari esteri, con le rappresentanze dello Stato all'estero;

d) **la conservazione delle zone monumentali di guerra, la raccolta di documentazioni e cimeli, la diffusione di notizie sui caduti e sulle vicende belliche, l'organizzazione delle visite e dell'assistenza religiosa ai sepolcreti di guerra.**

Ciò premesso, **l'articolo 1** della proposta di legge in esame dispone il formale riconoscimento normativo del sacrario militare subacqueo al relitto del sommergibile Scirè.

**L'articolo 2**, invece, in funzione di tale riconoscimento, interviene sull'articolo 275 del codice dell'ordinamento militare, aggiungendo una lettera volta ad includere nell'elenco ivi riportato anche il sommergibile Scirè.

Tale articolo, infatti, contiene un elenco tassativo di monumenti e sacrari per i quali è prevista **l'equiparazione ai cimiteri di guerra**, con integrale applicazione della Sezione III, Capo VI, Titolo II, Libro secondo del Codice dell'ordinamento militare.

**Art. 275 d.lgs. 66/2010** (Codice dell'ordinamento militare)

**1. Sono equiparati a tutti gli effetti ai cimiteri di guerra, e sono soggetti alla disciplina prevista nella presente sezione:**

- a) il Sacrario di Monte Zurrone (Roccaraso);
- b) il Monumento sacrario dei 51 martiri di Leonessa (Rieti);
- c) il Monumento sacrario dedicato al ricordo dei caduti e dei dispersi di tutte le guerre, denominato "Ara Pacis Mundi" di Medea (Gorizia);
- d) il Sacrario nazionale "Mater Captivorum" di Melle, in Valle Varaita (Cuneo);
- e) il Tempio Sacrario di Terranegra con il museo dell'ex internato denominato "Tempio nazionale dell'internato ignoto" (Padova).

**L'articolo 3** prevede infine una clausola di invarianza finanziaria.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

**L'articolo 1**, che dispone il formale riconoscimento normativo come sacrario militare al relitto del regio sommergibile Scirè, appare riconducibile alla materia esclusiva di competenza statale «**difesa e Forze armate**», di cui **all'articolo 117, secondo comma, lett. d)**, della Costituzione, richiedendo, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale.

Si premette che, a seguito di una complessa procedura di semplificazione e di riordino della normativa vigente in Italia, sono stati emanati il Codice dell'Ordinamento militare di cui al [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#) ed il Testo unico delle disposizioni regolamentari di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90](#). Tali provvedimenti hanno per oggetto la disciplina della difesa e della sicurezza militare dello Stato, della politica e dell'organizzazione militare e l'organizzazione e il funzionamento del Ministero della difesa e delle Forze armate.

In tale ambito, la sezione III "Sepolcreti di guerra italiani" (artt. 265-275) del Capo VI, Titolo II, del Libro secondo del Codice dell'ordinamento militare ([decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#)) assegna, all'articolo 267, al capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa competenze in merito a:

- a) la sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra esistenti nel territorio dello Stato italiano, nonché di quelli esistenti all'estero contenenti salme di Caduti italiani;
- b) gli accordi anche direttamente con i rappresentanti dei governi interessati per la sistemazione di caduti ex nemici e alleati in Italia e dei caduti italiani tumulati all'estero, in conformità alle disposizioni dei Trattati di pace;
- c) gli accordi con le singole amministrazioni dello Stato e con gli enti locali e, tramite il Ministero degli affari esteri, con le rappresentanze dello Stato all'estero;
- d) la conservazione delle zone monumentali di guerra, la raccolta di documentazioni e cimeli, la diffusione di notizie sui caduti e sulle vicende belliche, l'organizzazione delle visite e dell'assistenza religiosa ai sepolcreti di guerra.

L'articolo 266 del Codice dell'ordinamento militare stabilisce che, il capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa, esercita le proprie funzioni alla diretta dipendenza del Ministro della difesa, stabilendo inoltre che, al Ministro della difesa compete la nomina del capo dell'Ufficio e la vigilanza su di esso, l'organizzazione dell'Ufficio, e la decisione in caso di dissenso tra il capo dell'Ufficio e le altre amministrazioni con le quali questi debba prendere accordi per l'espletamento delle sue funzioni.

Cost136	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Difesa	st_difesa@camera.it - 066760-4172	✕ CD_difesa